




COMUNE DI MISILMERI
AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Piazza Comitato 1860 n. 26 – 90036 Misilmeri

ACCORDO QUADRO

“ LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE”.



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE:

PARTE "A" OGGETTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

ART. A.1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

ART. A.1.1 NORME CHE REGOLANO SPECIFICI CONTRATTI ATTUATIVI

ART. A.2 - ELENCO IMMOBILI

ART. A.3 - ESTENSIONE ACCORDO QUADRO

ART. A.4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

ART. A.5 – VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

ART. A.5.1 TABELLA

ART. A.6 - OPERE DELL'APPALTO E QUALIFICAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO

ART. A.7 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

ART. A.7.1 - OGGETTO DELLA MANUTENZIONE

ART. A.8 - ATTIVITA' DI REPERIBILITA'

ART. A.9 – NORME GENERALI DI SICUREZZA

ART. A.9.1 SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DELL' APPALTO

ART. A.9.2 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

ART. A.9.3 OSSEVANZA DEI PIANO DI SICUREZZA

PARTE B REGOLE GENERALI RIGUARDANTI GLI APPALTI SPECIFICI BASATI SULL'ACCORDO QUADRO

ART. B.1 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

ART. B.2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. B. 3 - CORRISPETTIVO

ART. B. 4 – SUBAPPALTO

ART. B. 5 – REVISIONE PREZZI

ART. B. 6 – CONTROVERSIE

ART. B. 7 – TRATTAMENTO E TUTELA LAVORATORI

ART. B. 7.1 – TUTELA RETRIBUTIVA

ART. B. 7.2 – TUTELA PREVIDENZA E ASSICURATIVA

ART. B. 7.3 – VERIFICA DELLA REGOLARITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO

ART. B. 8 – QUALITA' E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

ART. B. 9 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

ART. B. 10 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI

ART. B. 11 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA

ART. B. 12 - TERMINE DI INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

ART. B. 13 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

ART. B. 14 – SOSPENSIONI – RIPRESE DEI LAVORI

ART. B. 14 .1– PROROGHE

ART. B. 15 - RISOLUZIONE DELL' ACCORDO QUADRO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. B. 16 – RECESSO DAI CONTRATTI

ART. B. 17 ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. B. 18 - CONTABILITA' DEI LAVORI

ART. B. 19 - OPERE PROVVISORIALI

ART. B. 20 - PROCEDIMENTO PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

ART. B. 21 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI SINGOLO APPALTO

ART. B. 22 – CERTIFICATO DI COLLAUDO SINGOLO APPALTO

ART. B. 23 - DIVIETO DI DEPOSITO NEI LOCALI OGGETTO DI INTERVENTO

ART. B. 24 - DISCIPLINA DEI CANTIERI

ART. B. 25 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO DELL'ACCORDO QUADRO

ART. B. 25.1 - OBBLIGHI E ONERI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE

ART. B. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI

ART. B. 27 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, DALLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E SULL'IGIENE DEL LAVORO

ART. B. 28 - PASSAGGIO PUBBLICO

ART. B. 29 - LAVORO FESTIVO E NOTTURNO

ART. B. 30 - PRESENZA DELL'APPALTATORE

ART. B. 31 – PAGAMENTI

ART. B. 32- LIQUIDAZIONE FINALE E SALDO SINGOLO APPALTO

PARTE C GARANZIE

ART. C.1 – GARANZIA DEFINITIVA

ART. C.2 – DELLE GARANZIE

ART. C.3 - MODALITA' DI STIPULA DEGLI APPALTI SPECIFICI

PARTE D NORME FINALI

ART. D.1 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI SPECIFICI

ART. D.1.1 RISOLUZIONE DEI CONTRATTI SPECIFICI:

ART. D.2 – SUCCESSIONE E FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO

Art. D.3 - RAPPRESENTANTE DELL'AGGIUDICATARIO E DOMICILIO, DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE E PERSONALE ADDETTO AI LAVORI

ART. D.4 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

ART. D.5 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

ART. D.6 – VIZI E DIFFORMITA' DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI REALTIVI AGLI APPALTI SPECIFICI

ART. D. 7 DISCIPLINA DEL PRONTO INTERVENTO

ART. D. 7.1 ATTUAZIONE DEL CALL CENTER – GESTIONE – EMERGENZA - URGENZA

ART. D. 7.2 IL CALL CENTER

ART. D. 7.3 LA GESTIONE

ART. D.7.4 EMERGENZA

ART. D.7.5 URGENZA

ART. D.7.6 NESSUNA EMERGENZA, NESSUNA URGENZA

ART. D.7.7 REGISTRAZIONE

Premessa

Il Comune di Misilmeri, al fine di garantire un adeguato sistema di gestione degli interventi di manutenzione e di pronto intervento negli immobili in uso all'Amministrazione, ma anche delle strade comunali e degli spazi aperti (compresi quelli di pertinenza degli immobili comunali) indice una procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro finalizzato alla realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione che si renderanno necessari, a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso, nell'arco di anni tre (36 mesi).

Il presente Capitolato Speciale contiene le clausole per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice dei Contratti pubblici, D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la durata di tre anni (36 mesi) fra il Comune di Misilmeri - di seguito unitariamente individuato come "Stazione Appaltante" - e un operatore economico, per la conservazione dello stato di efficienza degli immobili in uso all'Amministrazione Comunale, quali, in particolare, gli immobili destinati ad Uffici, gli alloggi di edilizia economica e popolare, con le relative pertinenze, gli immobili confiscati alla mafia e gli immobili di edilizia scolastica ricadenti in tutto il territorio comunale.

PARTE "A" OGGETTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

ART. A.1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per gli interventi di manutenzione e di pronto intervento di non particolare complessità, finalizzati al mantenimento dello stato di efficienza degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale dell'Amministrazione, compresi gli immobili confiscati alla mafia, quelli ad uso uffici, gli alloggi popolari e le scuole, ma anche strade e piazze.

Il presente Accordo Quadro stabilisce la tipologia delle prestazioni affidabili e delle condizioni che regolano i conseguenti contratti attuativi, nonché la durata e la spesa complessiva.

Per lavori di "pronto intervento" si intendono quelli realizzati mediante opere provvisorie, finalizzate ad eliminare situazioni di pericolo e/o di mancata sicurezza.

Con l'Accordo Quadro si procederà all'individuazione di n. 1 operatore economico; l'amministrazione aggiudicatrice potrà consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

La durata dell'Accordo Quadro è stabilita nell'art. A4 del presente C.S.A.

L'aggiudicazione dell'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'operatore economico individuato a conclusione della procedura di gara, costituendo lo stesso unicamente il documento base per la regolamentazione di successivi eventuali contratti applicativi.

Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo Quadro saranno descritti nei successivi contratti applicativi e dettagliati negli elaborati progettuali.

ART. A.1.1 NORME CHE REGOLANO SPECIFICI CONTRATTI ATTUATIVI

Le singole prestazioni di lavoro, che saranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione, saranno disciplinate da specifici contratti attuativi o contratti applicativi di appalto, il cui importo sarà determinato in ragione delle prestazioni effettivamente richieste.

Non possono essere sottoscritti contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità del presente Accordo Quadro.

Il numero delle prestazioni richieste non è predeterminato, ma dipenderà dalle concrete esigenze della Stazione Appaltante. La durata dei contratti applicativi sarà specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.

I contratti applicativi saranno corredati da specifici progetti formati da una serie di elaborati che, secondo le necessità e conformemente al D.Lgs. 50/2016, potranno svilupparsi in:

- Relazione tecnica;
- Elenco ed analisi prezzi;
- Computo metrico estimativo;
- Capitolato Speciale D'Appalto o Foglio Patti e condizioni;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Cronoprogramma dei Lavori;
- Elaborati grafici;
- Verbale di verifica e Verbale di validazione.

Il Capitolato Speciale d'Appalto (o Foglio Patti e Condizioni) conterrà di regola le seguenti indicazioni:

- oggetto degli interventi da seguire;
- la descrizione, la consistenza e le lavorazioni da eseguire;
- le categorie di lavoro costituenti l'intervento da realizzare;
- l'importo presunto dell'intervento con indicazione degli oneri aggiuntivi della sicurezza ove occorre;
- il termine per l'ultimazione dei lavori.

ART. A.2 - ELENCO IMMOBILI

L'Accordo ha per oggetto il successivo affidamento dei lavori, somministrazioni e forniture complementari occorrenti per l'esecuzione di interventi di manutenzione e di pronto intervento nei seguenti immobili comunali:

INDIRIZZO	NUMERO CIVICO	DENOMINAZIONE DEL BENE	FOGLIO CATASTO (ORDINARIO)	PARTICELLA MAPPALE/NUMERATORE CATASTO (ORDINARIO)	SUB
contrada rigano-via elio vittorini	snc	scuola elementare landolina-scuola dell'infanzia monsignor romano	[21]	2407	
via fiume	snc	scuola elementare traina	[18]	[3568]	
via pellingra	snc	scuola (asilo nido de vigilia)	[18]	[3565]	
viale europa	snc	scuola elementare bonanno	[18]	[3553]	
viale europa	119	scuola media puglisi ex guastella	18	3569	
contrada gabatutti	snc	scuola elementare rocco chinnici	[17]	[3807]	
via cidonya	snc	scuola -direz. didattica traina plesso e.restivo 1	[6]	[1824]	
contrada gabatutti	snc	scuola media guastella sede centrale	[17]	[3810]	
via padri vocazionisti	snc	scuola media guastella-direz.didattica traina plesso delegaz.	[2]	[1919]	
contrada incorvina	snc	scuola media	[18]	3575	
c.da palmerino-ospedale	snc	villetta	[18]	[231]	
contrada masseria d'amari	snc	villetta	[41]	[1285]	
via gaetano scarpello	[36]	uffici comunali	[14]	[1562]	
via luigi capuana	[64]	appartamento confiscato	[21]	[9]	[10]
via luigi capuana	[64]	appartamento confiscato	[21]	[9]	[11]
corso vittorio emanuele	[302/308]	appartamento confiscato alla mafia	mu	[61]	[3]

via luigi capuana	[64]	magazzino confiscato	[21]	[894]	
contrada bastardino	snc	fabbricato a due elevazioni fuori terra in corso di costruzione confiscato b.n.	[13]	[901]	
piazza comitato 1860	[26]	casa comunale	mu	[1237]	
via c30	snc	sede uffici servizi demografici	[17]	[4581]	
corso vittorio emanuele	[382]	ufficio sede giudice di pace	mu	[2777]	
via san giuseppe	[4]	convento san giuseppe	[17]	[482]	
viale europa	snc	caserma polizia municipale			
via nazionale	snc	sede circoscrizione portella di mare	[2]	[1735]	
via federico II	[16]	alloggi popolari	[17]	[2845]	[9, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27]
via federico II	[16]	alloggi popolari	[17]	[2846]	[42, 43, 44, 45, 33, 34, 35, 36, 24, 25, 26, 27, 15, 16, 17, 18, 6, 7, 8, 9]
via federico II	[16]	alloggi popolari	[17]	[2847]	[6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27]
via federico II	[16]	alloggi popolari	[17]	[2848]	[6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18]
via principi di cattolica	[8]	alloggi popolari	[17]	[1683]	[5, 6]
via principi di cattolica	[10]	alloggi popolari	[17]	[1682]	[3, 4, 6]
via aiutamicristo	[8]	alloggi popolari	[17]	[2839]	[7, 10, 11]
via aiutamicristo	[29]	alloggi popolari	[17]	[2841]	[8, 9]
via aiutamicristo	[35]	alloggi popolari	[17]	[2838]	[7, 9]
via aiutamicristo	[35]	alloggio popolare	[17]	[2838]	[9, 11]
via principi di cattolica, 10	[10]	alloggio popolare via principi di cattolica, 10	[17]	[1682]	[1]
via aiutamicristo	[29]	alloggi popolari	[17]	[2841]	[7]
via federico II	[16]	alloggi popolari	[17]	[2845]	[6, 7, 8]
via Pietro Scozzari	[22]	fabbricato acquisito abusivismo edilizio			p.t.a), p.t.b), p.1.a), p.1.b), p.2.a), p.2.b), p.3.a), p.3.b), p.4.a), p.4.b), p.5.a), p.5.b), p.6.a), p.6.b), p.7
via l28-c.da naso	snc	fabbricato a due elevazioni fuori terra acquisito al patrimonio per abusivismo edilizio (d.m.)			
via l. 20	[74]	fabbricato a due elevazioni fuori terra acquisito al patrimonio per			

		abusivismo edilizio (p.g.)			
c.da tramontana	snc	fabbricato a una elevazione fuori terra acquisito al patrimonio per abusivismo edilizio (a.g.b.)			
via 123	33	fabbricato a una elevazione fuori terra acquisito al patrimonio per abusivismo edilizio (c.l.)			
c.da duca di brolo	snc	fabbricato a una elevazione fuori terra acquisito al patrimonio per abusivismo edilizio (l.s.s.)			
c.da duca di brolo	6	fabbricato a una elevazione fuori terra acquisito al patrimonio per abusivismo edilizio (i.g.)			
c.da duca di brolo	snc	fabbricato a due elevazioni fuori terra acquisito al patrimonio per abusivismo edilizio (l.s.a.)			
via nazionale	[389]	fabbricato a tre elevazioni fuori terra acquisito al patrimonio dell'ente per abusivismo edilizio			p.t., p.1, p.2, p.3a), p.3.b)
Territorio comunale		Strade urbane comunali, piazze, spazi aperti (compresi quelli costituenti pertinenze degli immobili)			

ART. A.3 - ESTENSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo quadro si estende automaticamente agli immobili, anche se non inseriti nell'art. A.2, che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio dell'Amm.ne Comunale, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula, senza che l'operatore economico selezionato con la presente procedura possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. La Stazione Appaltante ha la facoltà di escludere taluni interventi, ancorché previsti, senza alcun vincolo di realizzazione.

Gli operatori dell'Accordo Quadro non potranno avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

ART. A.4 - DURATA DELL' ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro avrà una durata temporale di n. 3 anni (trentasei mesi) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, stipulato per la definizione dell'Accordo Quadro.

L'Accordo potrà, invece, risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito dell'esaurimento della somma economica determinata come quantitativo massimo del medesimo Accordo.

ART. A.5 – VALORE STIMATO DELL' ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, l'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, comprensivo dei lavori e del "pronto intervento" nonché degli oneri della sicurezza, è stimato in € 351.000,00 (trecentocinquantomila/00) di cui oneri della sicurezza € 70.000,00, I.V.A. esclusa così come riportato all'interno della successiva tabella.

ART. A.5.1 TABELLA

IMPORTO LAVORI Inclusi oneri della sicurezza	ONERI DELLA SICUREZZA	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA
€ 351.000,00	€ 70.000,00	€ 281.000,00

L'importo a base d'asta di cui sopra è al netto di I.V.A. ed è soggetto al regime fiscale dell'IVA al 10%, trattandosi di opere di manutenzione.

Il costo della manodopera verrà esplicitato nei singoli appalti di affidamento, allorché si conosceranno nel dettaglio sia la tipologia dei lavori, sia le quantità.

La Direzione dei Lavori verificherà nel dettaglio i costi della manodopera, consultando il libro unico delle maestranze, in funzione del reale impiego della manodopera e dei contratti specifici applicati e si avvarrà anche di dichiarazioni sottoscritte dal Legale Rappresentante della Ditta.

Il corrispettivo sarà determinato **a misura** ai sensi dell'art.3 lett. ee) del D. Lgs. 50/2016.

Solo nei casi in cui i lavori non si possano ricondurre a misurazioni, la D.L., previa autorizzazione farà eseguire i lavori in economia, stimando il costo dell'intervento in funzione degli operai presenti in cantiere e delle ore e mezzi impiegati.

Il Prezzario di riferimento è l'Elenco Prezzi Unitario (Riferito al Prezzario regionale 2013 aggiornato al 2015) – Elaborato a base della documentazione di gara; nel caso di lavorazioni, componenti e manodopera non previsti, si farà riferimento alle tariffe regionali e provinciali vigenti, al costo reale dei prodotti e mezzi sul mercato.

Gli oneri per la sicurezza, il cui importo è stato stimato sommariamente in € 70.000,00, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione, saranno oggetto di computo metrico estimativo, in base a quanto disposto dal D.Lgs n. 81 del 2008 ss.mmm. ed ii., Allegato XV, punto 4.

ART. A.6 - OPERE DELL'APPALTO E QUALIFICAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell'Accordo Quadro, fatte salve più precise indicazioni che, alla consegna dei lavori relativi a ciascun appalto, verranno impartite dalla relativa Direzione dei Lavori, possono essere sinteticamente riassunti come segue:

- Lavori di falegnameria;
- Lavori di sistemazione o rifacimento di infissi interni ed esterni;
- Lavori di realizzazione e/o manutenzione di impiantistica idraulica degli immobili;
- Lavori di realizzazione e/o manutenzione di impiantistica elettrica degli immobili;
- Lavori di realizzazione e/o manutenzione di impianti di riscaldamento e gas;
- Lavori di edilizia in genere ed esecuzione eventuali indagini sismiche;
- Pronto intervento finalizzato alla eliminazione di situazioni di pericolo e/o di mancata sicurezza;
- Rimozione materiali pericolosi;
- Lavori di manutenzione delle strade comunali, nonché degli spazi aperti e delle piazze;
- Lavori di manutenzione su rete idrica e fognaria comunale e su impianti di P.I.

L'ubicazione, la tipologia, il numero e le dimensioni dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro verranno indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo appalto, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facoltà di estendere o diminuire il singolo appalto nei limiti di un quinto del prezzo contrattuale e l'Appaltatore è obbligato ad evadere tale richiesta, mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell'offerta.

Gli interventi manutentivi commissionabili, sopraelencati, sono sostanzialmente e genericamente ascrivibili alle seguenti categorie: OG1.

La gara prevede lavori con qualificazione SOA:

OG1 Cat. II - Opere Edili in edifici Civili ed industriali.

Ai sensi dell'[articolo 105, comma 5 del Codice](#), l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere suddiviso.

Il limite di cui al predetto comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 2 dello stesso articolo 105 del Codice.

ART. A.7 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Con "Attività di Manutenzione" si intende l'insieme delle attività finalizzate al mantenimento dello stato funzionale e della conservazione degli immobili di E.R.P., di quelli confiscati alla mafia e di quelli destinati ad uffici, nonché dell'edilizia scolastica di competenza dell'Amministrazione.

Per "finiture" si intende quella parte di elemento strutturale o tecnologico sostituibile e rinnovabile senza sostituire l'intero elemento strutturale o tecnologico.

Per "integrazione dell'impianto esistente" si intende l'aggiunta di componenti tecnologici volti anche a migliorare il risparmio energetico. A titolo indicativo e non limitativo nella parte D del presente Capitolato Speciale verranno esplicitate le specifiche tecniche delle principali prestazioni potenzialmente richiedibili all'Aggiudicatario.

ART. A.7.1 OGGETTO DELLA MANUTENZIONE:

- Manutenzione strutture edilizie e stradali
- Manutenzione conservativa - Restauro
- Manutenzione di Impianti Idrico-Sanitari
- Manutenzione di Impianti elettrici
- Manutenzione rete idrica e fognaria delle reti viarie comunali, e manutenzione impianto di P.I.
- Espurgo
- Bonifica Amianto
- Pronto Intervento - Reperibilità

Gli interventi oggetto dell'Accordo Quadro sono quelli di seguito specificati:

1) Lavori di edilizia, comprensivi dei seguenti interventi: - rimozione di pareti, porte, infissi in legno e similari, alluminio anodizzato, ferro e similari; - smontaggio di tegole, tavolato, travi e impermeabilizzazione; - interventi su pluviali grondaie e similari di vario materiale - rimozione di pavimentazioni, rivestimenti, battiscopa e similari, servizi igienici, lavabi, buttatoi, soglie, architravi, pedate, alzate di qualsiasi materiale compresi plastificati, linoleum, moquette, pietre, basolati, cordoli e marciapiedi in pietra; - spicconatura di intonaco; - rimozione di controsoffitti di diverso materiale; - rimozione di tramezzature; - smontaggio di doghe; - smontaggio di cassonetti, rulli, coprirulli, persiane, telai e controtelai; - rimozione di carta da parati, strisce e similari; - realizzazione di tagli nella muratura portante e non; - scavi in genere per passaggio di cavi, condotte e pozzetti; - realizzazioni di tracce per passaggio tubazione di varia natura; - trasporto e conferimento del materiale di risulta; - ripristino di pavimentazioni e rivestimenti in qualsiasi materiale (gres, porcellana, marmette di cemento, parquet in legno, laminati con listoni di varia essenza e spessore, ecc.); - rifacimento di intonaci e/o parti di intonaco tipo Li Vigni, a calce e silicati, ecc.; - lavori di tinteggiatura di pareti e soffitti con prodotti traspiranti; - lavori in gesso quali rosoni, listelli, cornici modanate o semplici ecc.; - lavori di tinteggiatura prospetti con materiali traspiranti a rullo e/o pennello; - lavori di tinteggiatura di porte, finestre e legnami con impregnati e vernici; - lavori di rimozione scritte vandaliche; - lavori di zoccolatura, soglie, architravi, correntizi, pedate, alzate, battiscopa e similari; - interventi su murature per apertura e chiusura di varchi di passaggio; - rifacimento di tramezzature in laterizio, tipo poroton, tufo, cartongesso; - interventi di isolamento con pannelli di varia misura su copertura piana e inclinata, posa in opera di coppi; - interventi di impermeabilizzazione a rullo, pennello, teli e tipo mapelastich su coperture piane ed inclinate, compresa rete; - revisione di tegole; - interventi su porzioni di strutture in cemento armato e messa in sicurezza di parti pericolanti; - interventi su scale di sicurezza e di servizio; - lavori di verniciatura, stuccatura e scartavetratura su opere in legno e ferro; - posa in opera di cordonature prefabbricate di varie dimensioni; - posa in opera di pavimentazione esterna di betonelle e similari; - siliconatura di vetri e similari; - interventi su massetti di sottofondo; - vespaio; - indiana realizzata con pietre, teli, tubi drenanti; - pavimentazioni sportive; - pavimentazione in basole, pietre di varia forma e natura; - revisione di basole, orlatura; -

pavimentazione in tufina o ripristino porzioni di tufina; - pavimentazione in asfalto . linea vita, ganci, passerelle ecc... - rimozione di parti pericolanti di intonaci e murature con il ripristino della malta copriferro e trattamento armature con passivante e malta antiritiro; - Nolo di piattaforma aerea tipo ragno mt 16/18/24; - Montaggio linea vita; - montaggio e smontaggio ponteggi; - nolo escavatore e bobcat - opere provvisorie a salvaguardia della pubblica incolumità realizzati con tavolato, ponteggi o tubi e giunti compreso di rete di protezione arancione, segnali, lampada flex ecc...

2) Lavori di sistemazione di infissi interni, esterni e vetrate in alluminio anodizzato e similari, comprensivi degli interventi finalizzati alla sostituzione di: - vetri; - porte tagliafuoco; - maniglioni antipanico; - cilindri e pompe chiudiporta; - saliscendi e serrature; - chiudi porta a pavimento e ferma porte; - serrature elettriche; - maniglie ad infilare – stampate ed esterne - finestre ad oblo, piramidali e di altre forme con chiusura a vasistas e collocate a soffitto e nelle coperture piane ed inclinate.

3) Lavori di falegnameria, comprensivi degli interventi di riparazione e/o di ripristino funzionale di: - porte esterne in legno e vetro, laccate o tinteggiate; - infissi in legno; - pareti mobili; - sopraluci; - rulli e cassonetti; - telai e controtelai; - porte ad un solo battente; - sopraluci normali; - cerniere; - lucchetti; - cilindri; - serrature elettriche; - maniglie; - cremonese; - maniglie con molla con o senza rosette; - zocchetto in legno; - finestre per soffitti a vasistas.

4) Lavori di sistemazione e revisione di porte in ferro, cancelli e similari, comprensivi degli interventi di revisione e ripristino di: - staffaggi di porte e cancelli con sostituzione degli elementi guasti o ammalorati; - cerniere e chiusure; - sostituzione di parti danneggiate. - revisione di saracinesche metalliche con sostituzione degli elementi guasti o ammalorati; - Motori elettrici per saracinesche metalliche - dissuasori in metallo tipologia già adottata nel centro storico; - dissuasori in metallo tipologia in ferro con sagome semplici; - dissuasori in metallo moderni a scomparsa e/o illuminati.

5) Lavori di riparazione e sostituzione di parti di impianti idraulici interni: - flessibili; - rubinetteria lavabo, acqua calda e fredda; - staffe per lavabo; - gruppo miscelatore; - lavabi in porcellana di varie forme e misure; - doccioni di varia forma; - colonne in pvc e di altri materiali; - bocchettoni per terrazzi; - vasi igienici a parete, a terra e sospesi, - vasi igienici, lavabi, specchi, ecc.; - cassette a parete tipo pucci; - cassette in plastica a zaino; - copricassette di scarico a pavimento; - orinatoi; - tubazioni di scarico di varia misura; - ventola aspiratore; - sostituzione serbatoi d'acqua potabile sia in elevazione che interrati; - scaldabagni con portata fino a litri 100; - caldaie di varia potenza; - griglie areazione; - caditoie; - raccogli aghi in plastica.

6) Lavori di riparazione e ripristino impianti elettrici interni: - verifica impianti; - certificazione; - sostituzione fili, quadretti, interruttori e cassette, - interventi di realizzazione di nuovi impianti; - riparazione o realizzazione impianto citofonico; - illuminazione di sicurezza.

7) Lavori di riparazione e ripristino impianti idraulici e fognari esterni, relativi alle reti viarie comunali, compreso l'espurgo e gli interventi finalizzati alla sostituzione di: - griglie scatoari per raccolta acque piovane; - pozzetti in plastica e in cls di varie misure anche in opera; - rubinetti per esterno, valvole; - ugelli e tubazioni; - tubazioni e raccordi per fognatura di varie misure; - griglie aerazione; - caditoie - pavimentazione in basole, ciottolato, pietre di varia forma e natura; - revisione di basole, orlatura; - pavimentazione in tufina o ripristino porzioni di tufina; - pavimentazione in asfalto - Nolo di autoespurgo.

8) Lavori di riparazione e ripristino di pavimentazione di piccole porzioni di basole o ciottolato o asfalto di pertinenza o di accesso agli immobili; - sostituzione di pavimentazione in basole, ciottolato, pietre di varia forma e natura; - revisione di basole, orlatura; - sostituzione di pavimentazione in tufina o ripristino porzioni di tufina; - pavimentazione in asfalto.

9) Lavori di manutenzione degli impianti di P.I.

10) Lavori di Bonifica Amianto - smontaggio tegole, tubi, cisterne, camini, serbatoi in amianto; - allontanamento, trasporto a discarica e smaltimento amianto; - confinamento. I lavori dovranno essere realizzati da ditta specializzata, iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria idonea all'esecuzione degli stessi. L'impresa dovrà produrre, altresì, a proprio carico, idoneo

progetto di smaltimento ed eventualmente, ove ricorrano le circostanze, acquisire i necessari nulla osta e/o pareri.

11) Pronto intervento, inteso quale insieme di opere provvisoriale, finalizzate ad eliminare situazioni di pericolo e/o di messa in sicurezza. Più in dettaglio, in modo comunque non esaustivo, si riportano di seguito le lavorazioni che si intendono comprese nell'appalto, quali lavori di pronto intervento:

- Rimozione di parti pericolanti di intonaci e murature;
- Montaggio di ponteggi,
- Demolizioni di strutture verticali,
- Demolizioni di strutture orizzontali,
- Demolizioni di coperture di vario genere,
- Puntellamenti,
- Centinature,
- Tirantature,
- Ammorsature,
- Incatenamenti,
- Collegamenti con funi e piastre,
- Rimozioni,
- Apprestamento di piattaforme aeree.

Quant'altro ritenuto necessario su disposizione della D.L.

La tipologia, l'ubicazione, il numero, le caratteristiche e le dimensioni dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro verranno indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo appalto, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

ART. A.8 – ATTIVITA' DI REPERIBILITA'

Si intende un'attività che l'Appaltatore dovrà erogare, anche al di fuori del normale orario di lavoro, nei casi ritenuti di emergenza e di pericolo per la pubblica incolumità dal tecnico comunale reperibile e/o dal Direttore dei lavori. Per normale orario di lavoro si intende il seguente: Lun – ven 8,00 – 17,00 sab 8,00 – 13,30.

Gli oneri relativi alle attività che verranno effettivamente erogate a seguito dell'intervento saranno remunerate a misura, in casi eccezionali anche in economia, sulla base delle modalità descritte per tali interventi in elenco prezzi.

Per l'erogazione di tale attività, l'operatore economico individuato con l'Accordo Quadro si impegna a rendere attivo un numero telefonico, reperibile h24, e ad intervenire entro i tempi stabiliti di seguito, in relazione alla gravità e alla tipologia dell'intervento. Tutte le segnalazioni fatte a tale numero dovranno essere comunicate dall'Appaltatore all'Area 5, che si occuperà successivamente, in uno con il Direttore dei lavori, alla valutazione dell'ammontare del costo degli interventi effettuati in reperibilità.

Per gli interventi eseguiti in reperibilità, l'Appaltatore dovrà adottare soluzioni provvisorie, atte a rimuovere la criticità e/o l'aggravio di danno, su esplicita richiesta e indicazione del tecnico comunale reperibile, che provvederà, nelle 48 ore successive all'intervento, a redigere apposito verbale, specificando gli interventi eseguiti, le quantità e la tipologia dei materiali forniti, il numero e la qualifica degli operai utilizzati, in modo da consentire al Direttore dei lavori di quantificare il costo dell'intervento e di sottoscrivere, a posteriori, con l'Appaltatore il contratto specifico, ovvero il Foglio patti e condizioni, contenente le specifiche dell'intervento realizzato e l'ammontare del costo dello stesso.

Una volta rimossa temporaneamente la criticità, l'intervento risolutivo dovrà essere programmato dal Direttore dei lavori e gestito tramite progetto esecutivo, secondo il procedimento di seguito descritto.

ART. A.9 – NORME GENERALI DI SICUREZZA

Gli interventi di manutenzione appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Ai sensi dell'art. 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D.Lgs. n° 81/2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conclusione dell'Accordo Quadro e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- d) la conferma dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
- e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n° 81/2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'art. 29, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. n° 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n° 81/2008.
- g) una dichiarazione di accettazione delle Linee guida per la redazione dei singoli Piani di Sicurezza e di coordinamento;
- h) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento o dichiarazione del legale rappresentante di ciascuna impresa di impegno ad adeguarsi alle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore.

Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere assolti:

- a) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n° 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n° 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L'impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'art. 16 del D.Lgs. n° 81/2008.

L'Appaltatore deve assolvere ai superiori adempimenti anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel

cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Qualora ai sensi dell'art. 90 comma 5 del D.Lgs. 81/2008, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese si procederà alla designazione del coordinatore della sicurezza. L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, nonché a fornire ogni certificazione e documentazione prevista in materia dalle norme.

L'Aggiudicatario è obbligato a formare, informare e far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge. Le parti di ricambio eventualmente necessarie per gli interventi di manutenzione previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto devono essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza delle macchine e dei componenti, e fornite di certificazione CE e marcatura CE.

ART. 9.1 SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DELL' APPALTO

L'Aggiudicatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle attività previste nelle sedi oggetto degli interventi di manutenzione.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D.Lgs. n° 81/2008, l'Appaltatore è obbligato:

- a osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n° 81/2008 e all'allegato XIII;
- a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli artt. da 108 a 155 del D.Lgs. n° 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.

ART. 9.2 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Per i rischi relativi alle interferenze fra le attività della Stazione Appaltante e quelle dell'Aggiudicatario e per gli adempimenti relativi si rimanda al PSC, Piano di Sicurezza e Coordinamento, e al relativo POS che l'Appaltatore dovrà redigere e presentare, che può essere aggiornato nella fase esecutiva del Contratto su richiesta di una delle parti.

In particolare quando l'oggetto dei lavori è relativo:

- a) ad interventi all'esterno dei fabbricati l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone;
- b) ad interventi all'interno dei locali, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale delle Amministrazioni, al pubblico, se presente, ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i locali oggetto dei lavori, coordinandosi con il RSPP, ottemperando alle prescrizioni del DUVRI/del PSC e del POS .

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione o comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome, e relative responsabilità, nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza è redatto con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato a ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e

consegnato alla stazione Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto. Ai sensi dell'art. 105, comma 17, del Codice dei contratti l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis, del D.Lgs. n° 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli Operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti Operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato D.Lgs. n° 81/2008.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare nella documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

ART. 9.3 OSSERVANZA DEI PIANI DI SICUREZZA

L'Aggiudicatario è obbligato ad osservare quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., con particolare riguardo alle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, artt. 95, 96, 97 e 100, e Capo II, nonché all'All. VIII.

In caso di inadempienza alle norme e alle disposizioni in materia, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del Contratto e al contestuale incameramento della cauzione definitiva, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali dell'Aggiudicatario.

PARTE B

REGOLE GENERALI RIGUARDANTI GLI APPALTI SPECIFICI BASATI SULL'ACCORDO QUADRO

ART. B.1 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL' ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (per la parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i), ancorché non materialmente allegato;

b) il presente Capitolato Speciale, contenete l'elenco degli immobili comunali, oltre che i seguenti allegati:

- Relazione tecnica;
- Elenco prezzi;
- Prime indicazioni di Sicurezza e Coordinamento.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. B.2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

La sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla procedura dell'Accordo Quadro da parte dell'operatore economico equivale a **dichiarazione**:

- di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici;
- di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro;
- di piena conoscenza e incondizionata accettazione delle prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'appalto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi gli interventi di manutenzione di cui al presente Capitolato, senza riserva alcuna;
- di impegno a mantenere, per ciascun affidamento, su richiesta della Stazione Appaltante, più sotto-cantieri contemporaneamente attivi in siti distinti, anche dall'inizio dell'Accordo Quadro e fino alla sua conclusione;
- di impegno, all'atto della sottoscrizione dei singoli Contratti attuativi basati sull'Accordo Quadro, a procurarsi in tempo utile le autorizzazioni, iscrizioni, licenze disposte per Legge o per regolamento e necessarie per poter eseguire gli interventi di manutenzione nei modi e nei luoghi prescritti.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere alla conclusione dell'Accordo Quadro qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se concluso e perfezionato con la sottoscrizione del contratto, di non stipulare i successivi contratti d'appalto specifici, neanche uno.

Nel contratto stipulato con la ditta risultata prima a conclusione della presente procedura sarà specificato che l'Amministrazione si riserva la facoltà di non affidare alcun appalto o di affidare singoli appalti di importo complessivo inferiore a quello determinato per l'Accordo Quadro, senza che la ditta possa pretendere alcuna garanzia o risarcimento.

La responsabilità dell'Aggiudicatario riguarda sia l'oggetto del Contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante, sia le operazioni da eseguire, che dovranno essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumità del personale dell'Aggiudicatario, di quello della Stazione Appaltante e dei terzi.

All'atto della stipulazione del contratto di Accordo Quadro l'aggiudicatario deve presentare: idonea garanzia fideiussoria, da prestare in conformità a quanto previsto dall'art. 93 del Codice, del medesimo importo della superiore "garanzia provvisoria", per una validità di anni 3 (tre), a garanzia dell'impegno ad eseguire i lavori che verranno inseriti nei singoli appalti e a garanzia di eventuali lavori realizzati in reperibilità, a chiamata.

L'operatore economico rimarrà vincolato all'offerta e alle condizioni tutte dell'Accordo Quadro per tutto il periodo di validità dello stesso, e non potrà recedere, per alcun motivo, dall'impegno assunto, opponendo il rifiuto all'offerta di stipula di uno specifico contratto di appalto.

All'atto della stipulazione dei singoli contratti d'appalto attuativi la Ditta, che ha già sottoscritto il contratto di Accordo Quadro, deve presentare idonea garanzia fideiussoria, da prestare in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del "Codice", pari al 10 per cento dell'importo del singolo appalto, per una validità pari al tempo di esecuzione fissato per i lavori dell'appalto, e, comunque, fino alla consegna all'Amministrazione dei lavori dell'appalto specifico e alla chiusura amministrativo-contabile degli stessi.

L'operatore economico firmatario dell'Accordo Quadro sarà invitato, entro i termini indicati nella relativa lettera di invito, a prendere visione dei siti e dello stato dei luoghi, degli elaborati di progetto e del capitolato speciale/capitolato prestazionale posto a base del singolo appalto, che sarà redatto dalla Stazione Appaltante sulla scorta delle prescrizioni del presente Capitolato, eventualmente precisandole.

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, ex art. 106 commi 1, lett. b), e 7 del D. Lgs. 50/2016, senza che la Ditta possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi ulteriori di qualsiasi natura e specie.

La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 106 c.12 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di imporne l'esecuzione all'appaltatore, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Qualora in corso di esecuzione di un appalto si renda necessario eseguire ulteriori interventi, la Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di affidare un nuovo appalto alla Ditta individuata con l'Accordo Quadro da eseguire contestualmente a quello in corso, senza che l'Appaltatore possa formulare eccezioni, domande o riserve, ovvero richiedere indennizzi di qualsiasi natura e specie.

La forma contrattuale sarà determinata, nel rispetto delle norme vigenti, tenendo conto dell'entità, in termini economici, di ciascun contratto d'appalto specifico.

Per i lavori di pronto intervento, il RUP provvederà ad approvare (approvazione tecnica ed amministrativa) gli atti contabili predisposti a posteriori dal Direttore dei lavori e a sottoscrivere con la Ditta apposito foglio patti e condizioni. In mancanza dei predetti provvedimenti non si potrà procedere al pagamento alla Ditta di quanto dovuto per l'intervento eseguito in emergenza.

Il rifiuto delle superiori condizioni costituirà motivo per la rescissione del contratto.

ART. B. 3 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo sarà stabilito via via per ogni singolo affidamento, applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle voci dell'Elenco prezzi allegato all'accordo intervenute nel singolo intervento.

Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti da analisi prezzi elaborate dal Progettista nella redazione del progetto del singolo appalto; a questi prezzi verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta.

Non è consentita la revisione dei prezzi e non si applica l'art. 1664, comma 1 del Codice civile.

Per le voci di elenco prezzi utilizzate nei lavori di pronto intervento, che dovranno essere circoscritti all'eliminazione delle condizioni di pericolo per la pubblica incolumità e al ripristino delle condizioni di sicurezza, si applicherà la medesima percentuale di ribasso offerta.

I lavori saranno contabilizzati e liquidati secondo le modalità e le procedure di seguito stabilite.

Il tecnico comunale reperibile predisporrà una relazione di intervento nella quale saranno precisati misure e quantità dei materiali utilizzati, tipologia degli interventi, numero e qualifica degli operai intervenuti, nonché eventuali mezzi utilizzati.

Il Direttore dei lavori provvederà, quindi, da una parte a redigere apposito computo dei lavori effettuati, da liquidare alla Ditta intervenuta previa sottoscrizione di apposito foglio patti e condizioni e applicazione del ribasso offerto, e dall'altra alla redazione del progetto dei lavori da eseguire per ripristinare la funzionalità degli edifici nei quali è stato realizzato il pronto intervento.

ART. B. 4 SUBAPPALTO

Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute all'art. 105 del Codice.

I partecipanti alla selezione per la conclusione del presente Accordo Quadro dovranno dichiarare in questa fase di volersi avvalere del subappalto, nei limiti e nel rispetto dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia; in fase esecutiva l'Aggiudicatario dovrà, comunque, richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante.

Qualora in sede di partecipazione alla presente selezione per la stipula dell'Accordo Quadro non venga effettuata da parte della Ditta la dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, la Stazione Appaltante non concederà nessuna autorizzazione.

Ulteriori precisazioni e modalità saranno inserite nei capitolati speciali dei singoli appalti.

L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo, dopo la sottoscrizione del singolo contratto applicativo, deve presentare apposita istanza al RUP, corredata della documentazione

prevista dall'art. 105 del Codice. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell'indicazione dei prezzi unitari e del ribasso applicato. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto, conformemente a quanto previsto nel contratto principale.

Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all'Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii..

Sull'importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell'incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l'incidenza del costo della manodopera.

Qualora, ai fini dell'autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell'Appaltatore e del subappaltatore in merito all'incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all'art. 105 del Codice. Inoltre, sempre nel caso in cui venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l'obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.16 L.R. n. 38/2007 nonché dall'art. 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata:

- a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all'art. 16, comma 1, lettere a) b) c) d) della L.R. n. 38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima;
- b) l'ulteriore documentazione prevista dall'Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008.

In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procederà ad autorizzare il subappalto. Inoltre, l'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra sarà comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

L'Appaltatore deve, altresì, allegare all'istanza di autorizzazione del subappaltatore:

1. requisiti di qualificazione del subappaltatore;
2. dichiarazione dell'Appaltatore circa l'insussistenza di forme di collegamento con il subappaltatore;
3. dichiarazione della ditta subappaltatrice circa la regolarità antimafia, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 159/2011;
4. n. 2 copie in originale del POS.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre:

- trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, copia della documentazione riferita all'impresa subappaltatrice, di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, inclusa la Cassa edile;
- trasmettere periodicamente alla Stazione Appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, ecc. dell'impresa subappaltatrice;
- praticare ai lavori affidati in subappalto gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione.

La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l'autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l'autorizzazione viene concessa. In particolare l'autorizzazione è revocata, tra l'altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura,

siano da questa accertati, successivamente all'autorizzazione del subcontratto, la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii.. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

Sono estesi all'impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell'impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.

La Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore e dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Appaltatore e dei subappaltatori.

Il Comune di Misilmeri non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatore al subappaltatore o al cottimista. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore.

Si applica altresì l'art. 15 della L. 11/11/2011 n.180 ss.mm.ii..

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto devono prevedere espressamente, a pena di nullità, l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 105 del Codice.

ART. B. 5 – REVISIONE PREZZI

Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficoltà dell'opera è a totale carico dell'Appaltatore. L'art. 1664 Codice Civile, 1° comma, non si applica all'appalto di cui al presente Capitolato.

ART. B. 6 – CONTROVERSIE

Qualora nei singoli Contratti, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico degli interventi di manutenzione comporti variazioni rispetto all'importo dei Contratti stessi in misura superiore al cinque per cento (5%), il Responsabile Unico del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione del Direttore dei Lavori e, sentito l'Aggiudicatario, formula alla Stazione Appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dall'Aggiudicatario. Ove non si proceda all'accordo bonario come sopra descritto e l'Aggiudicatario confermi le riserve, si applicheranno gli artt. 208 e seguenti del Codice per la definizione delle controversie. La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell'art. 20 del Codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. E' escluso il ricorso all'arbitrato e alla commissione.

ART. B. 7 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire l'opera o i lavori oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

ART. B.7.1 TUTELA RETRIBUTIVA

L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'Appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data della verifica di conformità anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica. Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell'Appaltatore conferisce all'Amministrazione Comunale il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria – di cui all'art.103 del Codice per i contratti sopra soglia comunitaria, valevole anche per i contratti sotto soglia comunitaria – a garanzia dei debiti contrattuali dell'Appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

ART. B.7.2 TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni di inizio della prestazione, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. L'Appaltatore deve esibire al Direttore dei Lavori, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L'Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro 14 giorni successivi alla modifica. Prima di emettere i certificati di pagamento il Direttore dei Lavori e la Stazione appaltante procedono alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa attraverso l'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia, il Direttore dei Lavori opera una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo dei lavori. Inoltre, il mancato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l'Amministrazione Comunale, conferisce a quest'ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria – di cui all'art.103 D.Lgs. n. 50/2016 per i contratti sopra soglia comunitaria, valevole anche per i contratti sotto soglia comunitaria – a garanzia dei debiti contrattuali dell'Appaltatore medesimo. Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

Ai fini della tutela contributiva dei lavoratori si applica quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Qualora l'Amministrazione appaltante constati la presenza nel luogo di esecuzione del contratto di un lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati, il Responsabile del Procedimento comunica all'Impresa l'inadempienza accertata e procede ad applicare una penale di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascun lavoratore irregolare e il Direttore dei Lavori procede ad immediata denuncia dell'illecito all'Ispettorato del Lavoro. I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

ART. B.7.3 VERIFICA DELLA REGOLARITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO

Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112/2008 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni nella L. 133/2008;

D.M. 9/07/2008). A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, l'Appaltatore dovrà tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell'art. 4 bis, comma 2, del D.Lgs. 181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L. 112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.

È fatto obbligo al datore di lavoro di munire i lavoratori, sia nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto che in quello di subappalto, di apposita tessera di riconoscimento contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 81/08.

ART B.8 - QUALITÀ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE

I materiali da impiegare per gli interventi di manutenzione compresi nell'Accordo Quadro dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei e accettati dal Direttore dei Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o sulla base di certificazioni fornite dal produttore. Qualora il Direttore dei Lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'Aggiudicatario dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dalle sedi oggetto degli interventi di manutenzione, a cura e a spese dello stesso Aggiudicatario. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale degli interventi di manutenzione possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, il Direttore dei Lavori avrà facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere. In caso di materiali o prodotti di particolare complessità, su richiesta del Direttore dei Lavori, l'Aggiudicatario presenterà alla medesima, entro 20 giorni antecedenti il loro utilizzo, la campionatura per l'approvazione. L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori non esonererà l'Aggiudicatario dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dalla qualità dei materiali stessi.

ART. B. 9 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verificano danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al Direttore dei Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all'accertamento dei fatti. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisorie e dei mezzi dell'Appaltatore. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. B. 10 PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvenivano nella sede dei lavori stessi. Dell'eventuale ritrovamento dovrà esserne dato immediato avviso al Direttore dei Lavori per le opportune disposizioni. L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dal Direttore dei

Lavori, in quanto compresa tra le cause di forza maggiore previste dalla vigente normativa in materia.

ART. B. 11 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA

Ogni specifico contratto di affidamento/Ordine di lavoro e/o scrittura privata non repertoriata verrà stipulato sulla base di un Progetto, approvato dagli Organi competenti, comprensivo di tutti gli elementi e/o autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilità, redatto in aderenza alla complessità degli interventi da effettuare.

La Stazione Appaltante individua, per l'intero Accordo, un Responsabile Unico del Procedimento, un Direttore dei Lavori e, un Coordinatore per la Sicurezza, e in base alla complessità del progetto un eventuale organo di collaudo.

L'appaltatore, sottoscritto il contratto/Ordine di lavoro e/o scrittura privata non repertoriata, redigerà, nel rispetto delle previsioni progettuali, il proprio cronoprogramma di dettaglio, al fine di consentire, in accordo con la Stazione Appaltante, la corretta organizzazione dei lavori, riducendo il più possibile le interferenze determinate dallo svolgimento, contestualmente, di attività correnti.

ART. B. 12 - TERMINE DI INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Nel periodo di operatività del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o lavoro verranno individuati, in base al progetto, le tempistiche per lo svolgimento dei lavori e le penali.

ART. B. 13 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al precedente articolo sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo stabilito dell'appalto. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l'applicazione della penale sull'ammontare dell'importo del contratto. Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del singolo contratto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato, oltre alla risoluzione del singolo contratto da parte della Stazione appaltante, si procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro stesso. L'Accordo quadro s'intenderà, altresì, risolto di diritto qualora nel corso dell'esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell'Accordo quadro. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro rimane a carico dell'Appaltatore l'onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell'Accordo Quadro ed in corso di esecuzione, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante.

ART. B. 14 - SOSPENSIONI, RIPRESE DEI LAVORI

I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono disciplinati dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Nel caso in cui l'Appaltatore sospenda arbitrariamente i lavori e le prestazioni e non li esegua entro il termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di fare eseguire detti lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.

ART. B. 14.1 PROROGHE

La Stazione Appaltante, durante il corso del singolo Appalto, concederà/negherà le proroghe richieste dall'impresa secondo le modalità di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La richiesta scritta di proroga dovrà essere inviata al RUP completa di motivazione e dell'indicazione del tempo richiesto.

ART. B. 15 - RISOLUZIONE DELL' APPALTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro prima della sua naturale scadenza.

Il singolo contratto dovrà intendersi risolto “*ipso iure*”, previa comunicazione notificata dalla Stazione Appaltante all’Impresa a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) per ritardo nell’avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protragga per un periodo superiore a dieci giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall’ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto/appalto;
- b) quando l’Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per tre volte consecutive l’esecuzione degli interventi proposti dalla Stazione Appaltante;
- c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto;
- d) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza.
- e) quando sia intervenuta la cessazione dell’Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;
- f) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente accordo quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
- g) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
- h) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione del Accordo quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all’immagine della Stazione Appaltante;
- i) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
- j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa o della garanzia prevista nel presente Capitolato;
- k) per la mancata produzione, ai fini della sottoscrizione del contratto per la definizione dell’Accordo Quadro, della garanzia per i lavori di pronto intervento, prevista dal presente capitolato nella misura del 10% dell’importo massimo dei predetti lavori (pari al 15% dell’importo dell’Accordo Quadro);
- l) qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento;
- m) qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto del contratto specifico, l’Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale dell’Accordo quadro medesimo;
- n) nell’ipotesi in cui non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari per se e per i subappaltatori;
- o) per mancato rispetto delle condizioni di cui al punto B.2 del presente C.S.A..

In tutti i casi di **risoluzione del singolo contratto, resta a carico dell’Appaltatore** l’onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante. Nei casi predetti si procederà sempre all’acquisizione della cauzione prestata.

ART. B. 16 - RECESSO DAI CONTRATTI

La Stazione Appaltante, in conformità a quanto disposto dall’articolo 109 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal singolo contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e accettati dal Direttore dei lavori, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite. Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell’importo stimato a misura sulle singole voci dell’elenco prezzi, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti. Decorso il termine di venti giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di

recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.

La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrisponderà all'Impresa, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'Impresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

ART. B. 17- ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse di concludere le opere di manutenzione, o qualsiasi altro lavoro compreso nell'Oggetto dell'Accordo Quadro, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o interrompesse la prestazione, ed in generale, in tutti i casi previsti dall'art. 108 D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 18 del D.M. n. 145/2000 ss.mm.ii., l'Amministrazione Comunale avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi ed alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

ART. B. 18 - CONTABILITÀ DEI LAVORI

La contabilità dei lavori di ogni singolo contratto avverrà "a misura" e sarà eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. Ulteriori precisazioni saranno riportate nel capitolato speciale di ogni singolo appalto.

ART. B. 19 - OPERE PROVVISORIE

Nell'esecuzione dei lavori di ogni singolo appalto, sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisorie necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale dell'impresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro. Sono altresì a carico dell'appaltatore le opere provvisorie necessarie alla tutela dei beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi e tecnici finalizzati all'esecuzione delle opere provvisorie.

ART. B. 20 - PROCEDIMENTO PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi ed i lavori di manutenzione, ad eccezione di quelli di pronto intervento, saranno affidati dalla Stazione Appaltante tramite contratto di affidamento con riferimento al progetto specifico per singolo appalto. L'Impresa designerà un referente tecnico al quale il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare riferimento per qualsiasi necessità. Il referente tecnico dell'operatore economico individuato con l'Accordo Quadro dovrà presentarsi presso gli uffici della Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminari per avviare l'esecuzione delle opere.

ART. B. 21 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI OGNI SINGOLO APPALTO

Subito dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore ne darà comunicazione scritta al Direttore dei Lavori che procederà, non oltre 30 gg dalla data di comunicazione, alla visita di constatazione dell'ultimazione delle opere. In caso di risultato favorevole sarà redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori. Ulteriori precisazioni saranno contenute nel capitolato speciale di ogni singolo contratto di affidamento.

ART. B. 22 - CERTIFICATO DI COLLAUDO SINGOLO APPALTO

A seguito di ultimazione degli interventi di manutenzione stabiliti all'interno del singolo contratto attuativo, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente gli interventi di manutenzione eseguiti. I lavori svolti saranno, quindi, oggetto di certificazione di regolare esecuzione ai sensi della vigente normativa in materia, effettuata direttamente dal Direttore dei Lavori. Il responsabile del procedimento trasmette pertanto al Direttore dei Lavori: a) copia del contratto attuativo; b) documenti contabili; c) eventuali risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali; d) certificati delle eventuali prove effettuate. Il C.R.E. di un intervento di manutenzione è redatto entro il termine stabilito dal contratto attuativo e comunque non oltre novanta giorni naturali e consecutivi dall'ultimazione dell'esecuzione dei lavori. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al detto termine e delle relative cause, il Direttore dei Lavori trasmette formale comunicazione all'Aggiudicatario e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Esaminati i documenti acquisiti ed accertata la completezza, il Direttore dei Lavori fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento, dandone tempestivo avviso all'Aggiudicatario, affinché quest'ultimo possa intervenire. Della regolare esecuzione è redatto processo verbale con le modalità previste dalla vigente normativa in materia. Le operazioni necessarie al C.R.E. sono svolte a spese dell'Aggiudicatario, il quale mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'Aggiudicatario non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dei Lavori dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Aggiudicatario stesso.

Il Direttore dei Lavori incaricato rilascia il certificato di regolare esecuzione quando risulti che l'Aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di regolare esecuzione contiene gli estremi del Contratto Attuativo e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'Aggiudicatario, il nominativo del Direttore dei Lavori, il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, le date delle attività di effettiva esecuzione dei lavori; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'Aggiudicatario; la certificazione di ultimazione lavori. E' fatta salva la responsabilità dell'Aggiudicatario per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica. Il C.R.E. è confermato dal responsabile del procedimento. Il C.R.E. viene trasmesso per la sua accettazione all'Aggiudicatario, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Il Direttore dei Lavori eventualmente riferisce al responsabile del procedimento sulle contestazioni fatte dall'Aggiudicatario.

Successivamente all'emissione del C.R.E., in assenza di contestazioni, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

ART. B. 23 - DIVIETO DI DEPOSITO NEI LOCALI OGGETTO DI INTERVENTO

All'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, è fatto divieto di depositare materiale od attrezzature nei fabbricati in quantità superiore al necessario. Ad opera compiuta, i materiali eccedenti saranno immediatamente sgomberati dal fabbricato a cura dell'Appaltatore. L'Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per danni, avarie o perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all'appaltatore.

ART. B. 24 - DISCIPLINA DEI CANTIERI

L'appaltatore è responsabile della disciplina nel cantiere e si obbliga ad osservare e far osservare dai suoi agenti ed operai, le prescrizioni e gli ordini ricevuti. L'Appaltatore sarà in tutti i casi responsabile dei danni che siano comunque cagionati dai suoi agenti ed operai. L'Appaltatore dovrà

rimediare a proprie cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare i lavori a esso affidati e a far sì che non siano manomessi. Pertanto, saranno a suo carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non siano in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi. L'Appaltatore provvede affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori. La Stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere l'immediato allontanamento dei tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente più adatti.

ART. B.25 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO DELL'ACCORDO QUADRO

Oltre gli oneri previsti dal Capitolato Generale e quelli del presente Capitolato, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui ai successivi articoli.

ART. B.25.1 OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE

L'Appaltatore dovrà provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; dovrà impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti.

È obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera, sia civilmente che penalmente, tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l'Amministrazione che la Direzione dei Lavori, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dalle norme vigenti. L'Appaltatore è responsabile anche della rispondenza delle opere al progetto, della sicurezza delle persone addette e di quelle non addette ai lavori, dei danni che possano derivare alle parti di costruzioni già eseguite o a terzi o a cose di terzi. Qualunque danno o ammenda proveniente dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore.

Oltre agli oneri generali, saranno a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore e compresi nei prezzi unitari i seguenti oneri o obblighi:

- a) L'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere quali:
 - Richiesta alla Polizia Locale, prima della consegna dei lavori, dell'ordinanza di occupazione del suolo pubblico;
 - Allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopraddetti servizi;
 - Fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi, utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori e la sicurezza del lavoro;
 - Adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o di passaggio, e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;
 - Osservanza delle norme in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;
- b) L'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali da garantire una corretta esecuzione delle opere appaltate; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benestare della Direzione Lavori;
- c) La prestazione gratuita di strumenti adeguati e personale esperto per effettuare: tracciamenti; picchettazioni; apposizione di capisaldi; livellazioni; misurazioni; rilevamenti; verifiche; saggi; attività di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilità e il collaudo;
- d) La fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate dalla Direzione Lavori;

e) Il pagamento di indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo riterranno necessarie, anche ai sensi del D.M. 11 marzo 1988 e ss.mm., nonché al controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi (acciaio, leganti e conglomerati cementizi e bituminosi, miscele inerti e quanto altro aggiudicato opportuno dalla Direzione Lavori). La Direzione Lavori o l'organo di collaudo possono stabilire che talune prove siano effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente riconosciuti, con oneri a carico dell'Appaltatore;

f) Ove ritenuto necessario in relazione alla tipologia o dimensione dell'opera, l'Appaltatore è tenuto altresì a installare laboratori di cantiere dotati delle attrezzature necessarie per le prove sui materiali impiegati;

g) La custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività, con il personale necessario; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell'Appaltatore fino alla ultimazione dei lavori. L'Appaltatore è obbligato a sostituire, a propria cura e spese, i materiali sottratti o danneggiati e a eseguire la riparazione conseguente. In particolare, l'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione, fino a collaudo ultimato, di tutte le opere realizzate rispettando tutte le precauzioni necessarie per non intralciare o rendere pericoloso il traffico e/o l'uso degli immobili comunali, rimanendo comunque tenuto all'osservanza delle norme di legge sulla circolazione e l'incolumità pubblica, addossandosi ogni responsabilità sia civile che penale. La manutenzione importa l'obbligo della conservazione delle opere realizzate in ottima efficienza.

Gli interventi di manutenzione dovranno essere immediati, a semplice richiesta verbale della Direzione Lavori, la quale, in caso di mancato adempimento entro 48 ore dall'invito scritto, provvederà d'ufficio addebitando all'Appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali danni subiti; per ragioni particolari di stagione o per altre cause potranno essere tollerati provvedimenti di carattere provvisorio, procedendo poi appena possibile alla sistemazione definitiva;

h) Nessun indennizzo o maggiore compenso sarà riconosciuto all'Appaltatore per danni che dovessero derivare alle opere per precipitazioni anche di eccezionale intensità. Pertanto, l'Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso alle riparazioni e alle attività di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a propria cura e spese;

i) La fornitura e il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata e/o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformità alle disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici e/o altre segnalazioni luminose richieste dalla stazione appaltante, salvo diversa espressa previsione. L'Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia;

j) L'Impresa dovrà provvedere all'idonea protezione dagli agenti atmosferici, anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni dovranno essere eseguite all'asciutto e/o al riparo e all'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e l'efficacia di dette operazioni, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento di eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della presente prescrizione;

k) L'Appaltatore dovrà affidare, per tutta la durata dei lavori, la direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovrà altresì assumere tecnici esperti e idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive dell'Ufficio di Direzione dei Lavori. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Direttore del cantiere e l'accettazione dell'incarico; dovrà, inoltre, comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni sostituzione che si dovesse verificare. Inoltre, l'Appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza, ovvero se tale compito è stato affidato a un soggetto distinto. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicarne il nominativo nonché l'accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali e a provvedere a tutti gli

adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), Enti e Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPESL, Aziende Erogatrici ecc.. L'Appaltatore è tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti Enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti;

l) l'Appaltatore dovrà produrre a proprio carico il progetto del ponteggio che andrà, se necessario, a realizzare;

m) l'Appaltatore è tenuto a smaltire materiale in amianto munito delle autorizzazioni di legge e dovrà produrre apposito progetto di smaltimento, nonché munirsi delle autorizzazioni dovute ex lege.

L'Appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni "as built" delle parti impiantistiche e meccaniche dell'opera eventualmente realizzata. La mancata produzione dei predetti disegni sospende la liquidazione del saldo.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a) il **libro giornale dei lavori** a pagine previamente numerate nel quale devono essere registrate, a cura dell'Appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'Appaltatore e ad altre ditte,

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,

- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il **libro dei rilievi o delle misure dei lavori**, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori. Ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia, sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e/o dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), al fine della loro accettazione a contabilità e conseguente liquidazione;

d) l'Appaltatore dovrà presentare alla scadenza di ogni mese, all'Amministrazione comunale, copia di tutto il giornale dei lavori.

L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica eseguita sia prima dell'inizio dei lavori che alla fine dei lavori, e, in relazione a lavorazioni di particolare complessità ovvero non più ispezionabili, durante la loro esecuzione. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare, in modo automatico e non modificabile, la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni. Tutti gli oneri specificati nel presente capitolato si intendono compensati nel prezzo contrattuale.

ART. B. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nell'elenco prezzi, si intende compresa e compensata di ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisoria od effettiva che direttamente o indirettamente concorra all'esecuzione ed al compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto. I prezzi del seguente appalto sono desunti dal Prezzario Regionale del 2013 e le analisi sono state realizzate con l'indagine di mercato di almeno tre prezzi a confronto.

ART. B. 27 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, DALLA NORMATIVA

ANTINFORTUNISTICA E SULL'IGIENE DEL LAVORO

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.lgs 81/08 e ss.mm. ed ii., devono essere rispettati i seguenti obblighi:

- a) obbligo dell'appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori l'Amministrazione verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell'appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;
- b) obbligo dell'Appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori a essi affidati;
- c) obbligo di subordinare la stipulazione del contratto e il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione (da parte della Stazione Appaltante) del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori che abbiano contribuito all'esecuzione dei lavori cui si riferisce lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL). Ai fini della semplificazione delle procedure ed ai sensi delle vigenti norme la regolarità contributiva è attestata mediante il "documento unico di regolarità contributiva" denominato DURC. Tale documento certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dell'appalto, ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la regolarità contributiva, l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle casse edili. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati. A garanzia dell'osservanza, da parte dell'appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento che verrà restituita in occasione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto.

ART. B. 28 - PASSAGGIO PUBBLICO

E' fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di provvedere a mantenere liberi gli accessi agli immobili di cui alla presente procedura o a porzioni degli stessi, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare commistioni tra il personale dell'impresa appaltatrice ed i fruitori degli immobili, ottemperando alla normativa vigente sulla sicurezza dei luoghi di lavoro Dlgs 81/08 e ss.mm. ed ii.

ART. B. 29 - LAVORO FESTIVO E NOTTURNO

Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori e/o del tecnico comunale reperibile, e sotto le condizioni previste dell'art. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori verranno compensati sulla base dell'Elenco dei Prezzi allegato al contratto. Gli interventi nei giorni festivi e di notte dovranno essere volti solo all'apprestamento di opere provvisorie ma necessarie alla tutela della pubblica incolumità.

ART. B. 30 - PRESENZA DELL'APPALTATORE

Nella formulazione dell'offerta per la sottoscrizione del presente Accordo, gli operatori economici dovranno tenere conto che, in caso di aggiudicazione di singolo appalto, l'Appaltatore dovrà costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo Rappresentante, e la responsabilità di quanto accade nell'area di cantiere sarà sempre e comunque riconducibile allo Stesso.

ART. B. 31 - PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016, sul valore stimato dell'appalto del singolo

contratto applicativo viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia può essere gradualmente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti e da riconoscere all'interno dei Contratti specifici stipulati nell'ambito dell'Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche stabilite all'interno dell'accordo stesso, sulla base dell'“Elenco Prezzi Unitari” allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento al Prezzario Regionale anno 2013. I pagamenti avverranno successivamente all'emissione del certificato di pagamento da parte del R.U.P. relativo allo stato di avanzamento dei lavori. Nel caso di Contratti affidati per un importo inferiore ad €. 40.000,00, ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d'Ufficio, inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell'IVA relativa, con l'annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall'art. 17-ter D.P.R. 633/72 e dall'art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi nel pagamento e potrà respingerle, chiedendone una nuova emissione. Le fatture potranno essere emesse dall'Appaltatore solo dopo il rilascio del certificato di pagamento da parte del R.U.P..

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto di ciascun certificato di pagamento sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l'emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all'interno del singolo Contratto, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n.50/2016. All'atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all'Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall'art. 48bis D.P.R. 602/73 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

ART. B. 32 LIQUIDAZIONE FINALE E SALDO SINGOLO APPALTO

Il Capitolato Speciale di ogni singolo appalto regolamerterà l'emissione del conto finale dei lavori e del certificato di collaudo.

PARTE C

GARANZIE

ART. C.1 – GARANZIA DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto di Accordo Quadro l'aggiudicatario deve presentare: idonea garanzia fideiussoria, da prestare in conformità a quanto previsto dall'art. 93 del Codice, del medesimo importo della superiore "garanzia provvisoria", per una validità di anni 3 (tre), a garanzia dell'impegno ad eseguire i lavori che verranno inseriti nei singoli appalti e a garanzia di eventuali lavori realizzati in reperibilità, a chiamata.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, sarà richiesta, ai fini della sottoscrizione di ogni singolo appalto attuativo, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto, decurtato dal ribasso d'asta; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un ribasso offerto in misura superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia potrà essere progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Per i singoli appalti specifici, prima della sottoscrizione dei rispettivi contratti, dovrà, inoltre, essere resa la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, per i danni di esecuzione e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. C.2 DELLE GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 93, c. 7, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia fideiussoria "provvisoria" è ridotto del 50 per cento qualora sia stata rilasciata la certificazione di qualità da organismi accreditati conforme alle normative europee.

ART. C.3 MODALITA' DI STIPULA DEGLI APPALTI SPECIFICI

Ai sensi dell'art.54, comma 3, del Codice dei contratti, nell'ambito di un Accordo Quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'Accordo Quadro stesso. L'amministrazione aggiudicataria può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'Accordo Quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

PARTE D

NORME FINALI

ART. D.1 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI SPECIFICI

La Stazione Appaltante, in caso di risoluzione dell'Accordo Quadro o fallimento dell'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n.50/2016, applicherà quanto previsto dall'art. 110 del medesimo decreto. Ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i contratti specifici, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

Risoluzione dell'Accordo Quadro:

- a) mancato rispetto del Patto di integrità sottoscritto in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- c) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo Quadro);
- d) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e

conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'Aggiudicatario;

e) provvedimento definitivo, a carico dell'Aggiudicatario, di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6, del D.Lgs. 159/2011, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, servizi o forniture;

f) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo quadro, vengano a mancare le condizioni richieste, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;

g) cessione, da parte dell'Aggiudicatario, dell'Accordo quadro o di singoli Contratti specifici;

h) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi di manutenzione;

i) inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;

j) grave inadempienza, da parte dell'Aggiudicatario, alla norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dai Contratti specifici;

k) risoluzione di n. 2 (due) Contratti specifici: nel caso in cui intervengano due risoluzioni, per qualsiasi ragione indicata nel presente capitolato, l'Amministrazione procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo e di tutti i Contratti in essere riferiti allo stesso Accordo, ritenendo l'Aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori contratti specifici stipulati tramite l'Accordo ed in corso d'opera;

l) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei contratti specifici che determinarono l'aggiudicazione dell'Accordo;

m) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente Articolo.

ART. D.1.1 RISOLUZIONE DEI CONTRATTI SPECIFICI:

a) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);

b) inadempimento alle disposizioni della Direzione dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione del contratto specifico o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo contratto;

f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

La risoluzione dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti specifici, nei casi succitati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'Accordo quadro o ritenute rilevanti per la specificità dei lavori relativi ai singoli Contratti, saranno contestate all'Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata A.R., o PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Aggiudicatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell'Accordo quadro o del singolo Contratto.

In caso di risoluzione dell'Accordo quadro, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, fino al terzo in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro. Contestualmente alla risoluzione dell'Accordo quadro l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'Accordo (v. CAUZIONE PER L'ACCORDO QUADRO), per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione del contratto specifico o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. La comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'Aggiudicatario nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra la Direzione dei Lavori e l'Aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli contratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo. La risoluzione dell'Accordo Quadro, infine, risulta causa ostativa alla stipula di nuovi Contratti Specifici basati sul medesimo Accordo.

ART. D.2 – SUCCESSIONE E FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO

In caso di morte dell'Aggiudicatario, se persona fisica, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto od accordare agli eredi la continuazione. Nel caso di fallimento dell'Aggiudicatario l'Amministrazione si avvale, a tutela dei propri interessi, di quanto disposto in materia dalla normativa nazionale vigente nonché di quanto disposto al Titolo III – Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici – capo I – Programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti). Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice dei contratti.

ART. D.3 RAPPRESENTANTE DELL'AGGIUDICATARIO E DOMICILIO, DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE E PERSONALE ADDETTO AI LAVORI

L'Aggiudicatario deve eleggere domicilio nel comune di Misilmeri o provincia, ai sensi della normativa vigente; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. L'Aggiudicatario deve altresì comunicare nei modi prescritti dalla normativa vigente, le generalità delle persone autorizzate ad agire per suo conto. L'Aggiudicatario deve nominare, prima dell'inizio dell'Accordo ed a sua cura e spese, un Ufficio Operativo con sede nel territorio comunale o provincia. Deve nominare un tecnico professionalmente preparato ed in grado di coordinare le attività previste, di seguito denominato D.T. (Direttore Tecnico o di cantiere), nonché un suo sostituto in caso di assenza. Il D.T. è responsabile dell'organizzazione, della programmazione e dell'esecuzione delle attività manutentive e deve essere sempre reperibile dal D.L. (Direttore dei Lavori dell'Amministrazione) o dal tecnico reperibile della Stazione Appaltante tramite telefono fisso o mobile. Il D.T. rappresenta l'Aggiudicatario a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dal D.L. e/o dall'Amministrazione s'intendono date all'Aggiudicatario. I nominativi del D.T. e del sostituto devono essere notificati all'Amministrazione per iscritto entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell'Accordo. L'Amministrazione può ottenere in qualsiasi momento nel corso della durata dell'Accordo, previa motivata richiesta, la sostituzione del D.T. e/o del suo sostituto senza che l'Aggiudicatario possa opporre eccezione alcuna. In tal caso

L'Aggiudicatario provvede alla sostituzione entro 10 gg. solari dalla richiesta, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro. L'Aggiudicatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del proprio personale, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. Ogni variazione del domicilio delle persone incaricate dall'Aggiudicatario deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione; ogni variazione del nominativo del Direttore Tecnico incaricato deve essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione del nuovo atto di mandato. Per l'espletamento delle attività manutentive (interventi urgenti su guasto, manutenzione programmata) l'Aggiudicatario deve disporre di personale addetto professionalmente qualificato, in possesso degli attestati tecnici richiesti dalle norme vigenti. Il personale addetto deve essere in numero sufficiente allo svolgimento tempestivo, efficiente ed agevole di tutte le attività previste. In particolare, in considerazione dei numerosi interventi che si presume di effettuare, l'Aggiudicatario dovrà garantire (se richiesto dalla D.L.) la presenza continua presso la propria sede operativa di almeno n.2 persone di assoluta fiducia e professionalità formate ed informate sulla tipologia di intervento da eseguire e, così come previsto dal D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii., formate ed informate sui pericoli e rischi comuni alle proprie mansioni. All'inizio dell'Accordo, l'Aggiudicatario comunicherà all'Amministrazione l'elenco del personale impiegato attestandone la formazione e riportando i nominativi e la relativa qualifica professionale. L'Aggiudicatario, inoltre, aggiorna costantemente l'elenco di cui sopra comunicando all'Amministrazione tutte le eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso dell'Accordo (in termini di corsi di aggiornamento e/o integrazioni di personale qualificato).

ART. D.4 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa: a) le spese contrattuali; b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori; d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione dell'Accordo e dei singoli contratti. Sono altresì a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinino aggiornamenti del presente articolo o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Aggiudicatario. A carico dell'Aggiudicatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'accordo. I contratti e più in generale l'ammontare stabilito nell'Accordo Quadro è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

ART. D.5 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'accordo, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le normative vigenti sul tema. L'Aggiudicatario, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle Normi UNI, CEE e al D.P.R. 21 aprile 1993, n.246. L'Aggiudicatario, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta

Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

ART. D.6 – VIZI E DIFFORMITA' DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI REALTIVI AGLI APPALTI SPECIFICI

All'ultimazione delle lavorazioni oggetto di ciascun contratto specifico la Direzione dei lavori procederà all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite tramite un verbale. In sede di accertamento sommario saranno pertanto rilevati e verbalizzati dalla D.L. eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Aggiudicatario è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno all'Amministrazione. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista all'interno del presente Capitolato Speciale d'Appalto, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

ART. D.7 – DISCIPLINA DEL PRONTO INTERVENTO

Premesso che: per "pronto intervento" si intendono tutti quegli interventi necessari a realizzare opere provvisoriale finalizzate ad eliminare situazioni di pericolo e/o di mancata sicurezza, nel rispetto dei livelli di autorizzazione del Direttore dei Lavori o dell'Appaltatore, secondo il processo autorizzativo meglio descritto nei capitolati speciali di appalto dei singoli contratti. Lo scopo principale del Pronto Intervento è la risoluzione di emergenze e l'eliminazione tempestiva di problematiche, il cui perdurare possa compromettere in modo grave la sicurezza delle persone, delle cose o dei servizi e la stessa struttura interessata.

ART. D.7.1 ATTUAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO – GESTIONE – EMERGENZA - URGENZA

La procedura per l'esecuzione del pronto intervento consiste: attivazione della Ditta aggiudicataria dell'Accordo Quadro a seguito di segnalazione/richiesta effettuata dai tecnici comunali reperibili e/o dal Direttore dei Lavori. Per l'attuazione di quanto sopra l'Appaltatore dovrà garantire la massima accessibilità mediante l'attivazione di un numero telefonico dedicato, anche mobile, che consenta l'attivazione tempestiva della ditta.

ART. D. 7.2 IL CALL CENTER

Il Call Center/telefono mobile dovrà essere presidiato da operatori dell'Appaltatore tutti i giorni dell'anno, fuori dall'orario di servizio dei dipendenti comunali dell'Area 5, compresi sabato, domenica e festivi.

ART. D. 7.3 LA GESTIONE

La gestione delle chiamate dovrà comprendere al minimo quanto segue:

- registrazione di tutte le chiamate in un sistema informativo;
- classificazione e distribuzione dinamica riguardo al tipo di chiamata e al livello di urgenza;
- fornitura di statistiche e report sulle chiamate gestite.

Nel caso di chiamata per richiesta d'intervento, l'Appaltatore, in relazione al livello di urgenza indicato dal referente comunale (tecnico comunale reperibile, Direttore dei lavori), è tenuto a intervenire entro i tempi di sopralluogo di seguito indicati (il tempo di sopralluogo è definito come l'intervallo intercorrente fra la richiesta/segnalazione e l'inizio del sopralluogo).

ART. D.7.4 EMERGENZA

Devono intendersi situazioni di emergenza quelle che possono mettere a rischio la incolumità delle persone e/o possono determinare l'interruzione delle attività quotidiane indispensabili (es. funzionalità degli alloggi popolari, interruzione attività scolastiche, ecc.) → il sopralluogo dovrà essere iniziato entro 2 ore dalla chiamata, ad esclusione dei casi di pericolo per la pubblica incolumità per i quali il sopralluogo si deve effettuare entro 1 ora.

ART. D.7.5 URGENZA

Devono intendersi urgenti situazioni che possono compromettere le condizioni ottimali per lo svolgimento delle normali attività lavorative → il sopralluogo dovrà essere iniziato entro 4 ore lavorative dalla chiamata.

ART. D.7.6 NESSUNA EMERGENZA, NESSUNA URGENZA

In tutti gli altri casi il sopralluogo dovrà essere iniziato entro 24 ore lavorative dalla chiamata. In seguito al sopralluogo o contestualmente a esso, riguardo al livello di priorità e al tempo stimato per l'inizio dell'esecuzione delle attività, l'intervento che è necessario compiere potrà essere classificato come:

Indifferibile → da eseguire contestualmente al sopralluogo, con soluzioni anche provvisorie se richieste espressamente dal Direttore dei lavori, atte a tamponare il guasto riscontrato, per poi procedere alla programmazione dell'intervento risolutivo.

Programmabile a breve termine → gli interventi devono essere effettuati in un arco temporale di 5 giorni solari e consecutivi dalla data di effettuazione del sopralluogo.

Programmabile a medio termine → gli interventi devono essere effettuati in un arco temporale tra i 6 e i 15 giorni solari e consecutivi dalla data di effettuazione del sopralluogo.

Programmabile a lungo termine → gli interventi possono essere effettuati in un arco temporale di oltre 15 giorni solari e consecutivi dalla data di effettuazione del sopralluogo.

ART. D.7.7 REGISTRAZIONE

Tutte le interazioni verso il Call Center, attraverso un qualunque canale di accesso, dovranno essere registrate nel Sistema Informativo, che ne terrà traccia. La registrazione nel Sistema Informativo dovrà avvenire con l'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna richiesta e la classificazione della stessa secondo le modalità precedentemente descritte.

La registrazione di tutte le chiamate nel Sistema Informativo, seppure le stesse debbano essere immediatamente evase da un operatore reperibile (Direttore tecnico o suo sostituto formalmente nominato dall'Aggiudicatario e comunicato alla Stazione Appaltante), dovrà essere effettuata entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione della chiamata.

L'Ordinativo di lavoro relativo all'intervento in reperibilità sarà redatto a posteriori dal Direttore dei lavori e sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore, al fine di consentirne il pagamento. Il tecnico reperibile dovrà redigere un verbale dettagliato dell'intervento, specificando le lavorazioni effettuate e le relative modalità e dimensioni, al fine di consentire al Direttore dei lavori di redigere l'Ordine di lavoro corrispondente.